CAMERA DEI DEPUTATI N. **4109**-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 27 novembre 1997

(Relatore: **SCHMID**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 luglio 1997 (v. stampato Senato n. 2287)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Proroga di termini

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 agosto 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il disegno di legge in esame raccoglie una serie di provvedimenti di proroga di termini che originariamente erano molto numerosi, e che si sono progressivamente ridotti in pochi articoli. Si tratta di un provvedimento urgente volto a sanare situazioni assai delicate.

L'articolo 1 disciplina varie ipotesi di differimento dei termini nell'ambito del pubblico impiego. Le lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 modificano alcuni termini dettati dall'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1996), in merito alla stabilizzazione, mediante concorso, di personale con contratto a tempo determinato presso alcune pubbliche amministrazioni. Con la lettera *a)* si modifica in due punti il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, che consente agli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari, i quali, alla data del 30 novembre 1995 (termine prorogato al 30 novembre 1996 dal provvedimento in esame) stessero utilizzando personale assunto a tempo determinato, di bandire concorsi riservati per titoli, finalizzati alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che le prove selettive per l'assunzione del personale utilizzato a tempo determinato siano state indette entro il 31 dicembre 1993. Tali concorsi riservati avrebbero dovuto essere banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 (termine ora prorogato al 31 dicembre 1997). Con la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 si modifica, poi, il comma 15 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995: il provvedimento in esame proroga ora tale termine che consente agli enti locali non dissestati di bandire concorsi riservati per il personale già in servizio presso lo stesso ente e che abbia effettuato una prestazione, anche non continuativa, non inferiore a complessivi trentasei mesi (termine ora ridotto a ventiquattro mesi). I concorsi sono finalizzati alla copertura di posti vacanti limitatamente ai servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative e sono relativi al personale che abbia operato nei predetti settori. Con la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 si modifica, poi, il comma 18 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, riguardante il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero per i beni culturali, disponendo una proroga al 30 giugno 1998 del termine previsto per le suddette operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro.

Il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, modificando il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 482 del 1993, stabilisce che il comando presso i gruppi parlamentari di dipendenti della pubblica amministrazione e del settore privato non possa avere una durata complessiva superiore a 10 anni. Il medesimo comma 2 dell'articolo 1 introduce, inoltre, un comma aggiuntivo dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 482 del 1993, stabilendo che il comando possa protrarsi nelle legislature successive, subordinatamente alla previa conferma da parte del gruppo parlamentare e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai 10 anni. Il comando viene richiesto dal Presidente della Camera in cui il gruppo parlamentare è stato costituito ed è disposto con il consenso dell'interessato, previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza e del dipartimento della funzione pubblica. La citata legge n. 482 del 1993 prevede, altresì, che il personale comandato non possa conseguire promozioni se non per anzianità e che il comando non possa essere titolo di preferenza per la carriera lavorativa presso l'amministrazione di appartenenza, delineandosi, così, una nuova modalità di utilizzo dell'istituto del comando che si differenzia dalla disciplina generale per l'onere economico posto a carico dell'utilizzatore nonché per le particolari disposizioni sulla carriera del dipendente. L'articolo 2 della legge n. 482

del 1993 estende, tra l'altro, tali disposizioni anche ai distacchi dei dipendenti del settore privato presso i gruppi parlamentari, configurando una estensione di tale istituto fuori del suo ambito tipico costituito dalle imprese private.

Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge ora all'esame dell'Assemblea intende, dal canto suo, razionalizzare l'applicazione dell'articolo 3, comma 63, della legge n. 537 del 1993, che in linea generale ha disposto che i dipendenti pubblici, i quali si trovino in posizione di comando o di fuori ruolo, non possono cumulare alcun tipo di compenso accessorio corrisposto dall'amministrazione di appartenenza con analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge. Fermo restando tale divieto di cumulo per la generalità dei pubblici dipendenti, il comma 3 dell'articolo 1 ne dispone una possibile eccezione, stabilendo che coloro che siano componenti di organismi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo hanno diritto al trattamento accessorio spettante al personale dell'amministrazione o dell'ente di destinazione solo su autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.

Il comma 4 dell'articolo 1, riguardante la materia dell'assunzione di lavoratori in cassa integrazione e in mobilità, proroga, poi, al 31 dicembre 1997 il termine del 1° gennaio 1996 previsto dall'articolo 5, commi 7 e 8, della legge n. 412 del 1991, e successive modificazioni.

Quanto al comma 5 del medesimo articolo, esso proroga al 31 dicembre 1997 il termine per l'espletamento delle procedure di assunzione per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al servizio tecnico urgente di soccorso, di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modificazioni.

Un'ulteriore proroga è contenuta nel comma 6 dell'articolo 1, a norma del quale le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale hanno decorrenza a partire dal 1° gennaio 1992.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a),* del disegno di legge in esame proroga, da parte sua, al 31 ottobre 1997 il termine, fissato dall'articolo 1, comma 137, della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla finanziaria per il 1997), per l'emanazione di regolamenti governativi finalizzati allo snellimento delle procedure relative alla somministrazione e gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche.

La lettera *b)* del medesimo articolo elimina, poi, dalla lettera *a)* del comma 137 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 il riferimento agli articoli 60 e 61 del regio decreto n. 827 del 1924, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, sostituendolo con il richiamo agli articoli 60 e 61 del regio decreto n. 2440 del 1923, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. In tal modo viene prevista la possibilità che i regolamenti deroghino non più alla normativa sui contratti per le opere pubbliche e sugli elenchi dei prezzi degli oggetti che le amministrazioni acquistano per i propri servizi, bensì alle disposizioni che dettano gli obblighi di rendicontazione a carico dei funzionari delegati ad erogare somme rese disponibili con aperture di credito a favore di detti funzionari.

L'articolo 3 reca, poi, una norma di interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria. Tale norma trae origine dall'approvazione di un emendamento presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 670 del 1996 dai senatori Marchetti, Marino, Bergonzi e Bratina, al fine di consentire l'effettiva erogazione del contributo annuo di due miliardi ai quotidiani di lingua slovena stampati nel Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 4 del disegno di legge in esame sancisce, poi, la validità degli atti e la salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge recanti proroga di termini, più volte reiterati in passato e non convertiti nei termini costituzionali.

Quanto, poi, all'articolo 5, va segnalato come esso rechi rilevanti disposizioni in materia di cittadinanza, stabilendo l'equiparazione ai cittadini italiani dei trentini-altoatesini emigrati ai tempi dell'Impero austro-ungarico e prevedendo a loro vantaggio una proroga dei termini per il riacquisto della cittadinanza. Si tratta di una

questione antica di forte contenuto umano, prima ancora che sociale e politico.

Una discriminazione ingiusta verso i trentini-altoatesini costretti in quell'epoca all'emigrazione , discriminazione mai ancora sanata e più volte riproposta anche negli ultimi anni dalla Associazione « Trentini nel mondo », dalle « Famiglie Trentine all'estero » e dall'« Associazione nazionale emigrati e ex emigrati Australia e Americhe » che ci hanno fatto pervenire una petizione sottoscritta da 1.258 connazionali residenti nel Rio Grande do Sul (Brasile), oriundi di emigrati partiti dai territori del Trentino-Alto Adige prima della loro annessione con il trattato di Saint Germain (10 settembre 1919).

È noto come a seguito delle correnti migratorie italiane, specificatamente veneto-lombarde, che si sono trasferite soprattutto in Brasile dopo l'unità d'Italia, si sono create comunità assai dinamiche che a tutt'oggi si dichiarano di origine italiana, conservano costumi e tradizioni italiane e usano correttamente la vecchia lingua dialettale.

Tali correnti provenivano anche da territori allora sotto la sovranità austro-ungarica per cui la cittadinanza italiana riconosciuta *jure sanguinis* agli oriundi italiani, non viene riconosciuta a coloro che erano emigrati prima del trattato di Saint Germain (10 settembre 1919), salvo opzione da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore del trattato (16 luglio 1920).

Purtroppo nessuna traccia di opzione si trova presso i comuni dei territori annessi e le autorità consolari all'estero.

Le associazioni degli emigrati, in base alla loro attiva presenza fra queste comunità, ritengono che la mancata opzione sia dovuta in primo luogo all'assenza di informazione in merito ed alle grandi difficoltà, se non alla vera e propria impossibilità materiale, di accedere alle autorità consolari.

Emigrati da quei territori rimanevano di fatto privi anche della cittadinanza di origine in base alla Patente Imperiale del 24 marzo 1832, capo IV, articolo 9, per cui si venivano a trovare nello stato di apolidi, incapaci di trasmettere *jure sanguinis* ai loro discendenti la cittadinanza originale.

Questioni giuridiche a parte, rimane il fatto socio-culturale che nessuna differenza esiste fra protagonisti ed eredi di una identica epopea, i quali con identica forza e convinzione si riferiscono all'Italia come alla loro patria d'origine.

Diversità di trattamento viene riservata, tuttavia, dall'articolo 18 della legge n. 91 del 1992 per quanto concerne il mantenimento o il riacquisto della cittadinanza italiana a emigrati (stranieri di origine italiana, ovvero che siano nati nel territorio della Repubblica) e loro discendenti.

In questo modo, ai cittadini italiani e loro discendenti in linea diretta, fino al terzo grado, viene riconosciuta (non concessa) la cittadinanza italiana con un semplice atto burocratico (documentare la discendenza in linea diretta), mentre ai soggetti riconoscibili al trattato di Saint Germain (soltanto fino ai discendenti di secondo grado) può essere concessa la cittadinanza italiana dal Capo dello Stato, dopo almeno tre anni di residenza legale in Italia.

Questa disposizione rende di fatto inapplicabile la legge perché i protagonisti diretti non vivono più, i figli sarebbero centenari, i nipoti troppo anziani per ottemperare a tre anni di residenza in Italia. A fronte di tale quadro normativo, l'articolo 5 del provvedimento in esame tende a rimuovere questa disparità di trattamento, equiparando ai cittadini italiani le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani, nonché i loro discendenti, e consentendo, quindi, anche ad essi di ottenere il riacquisto della cittadinanza ai sensi della disciplina vigente. A tal fine, infatti, è prevista la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza, contenuto nell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992.

Ricordo, infine, che sul provvedimento in esame le Commissioni affari esteri, bilancio, cultura ed ambiente hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole con osservazione, sottolineando la necessità di una modifica dell'articolo 1, comma 1, nel senso di sopprimere le lettere *a)* e *b)*, dal momento che si tratta di disposizioni già contenute nell'articolo 6, comma 18, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 127 del 1997, e di coordinare la lettera *c)* con la disposizione recata dall'articolo 6, comma 18, lettera *c)*, della medesima legge n. 127 del 1997.

SCHMID, *Relatore*

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione, premesso che

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto chiarisce la portata dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, che stanzia due miliardi di lire annui a favore di quotidiani in lingua slovena editi in Italia;

l'articolo medesimo fornisce una interpretazione autentica della norma richiamata, nel senso che la stessa prevede dei contributi a favore dei quotidiani in lingua slovena ulteriori rispetto a quelli già spettanti agli stessi in base alla legge 7 agosto 1990, n. 250,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

appare necessario che l'articolo 1, comma 1, sia modificato nel modo seguente:

le lettere *a)* e *b)* siano soppresse: si tratta infatti di disposizioni già contenute nell'articolo 6, comma 18, lettere *a)* e *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127;

la lettera *c)* sia coordinata con la disposizione recata dall'articolo 6, comma 18, lettera *c)* della legge 15 maggio 1997, n. 127.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego).	*(Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego).*
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:	*Identico.*
a) al comma 14, le parole: « alla data del 30 novembre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 novembre 1996 » e le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1997 »;	
b) al comma 15, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;	
c) al comma 18, le parole: « 31 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1998 ».	
2. All'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:	
a) al comma 3, le parole: « non può avere una durata superiore ai cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « non può avere una durata complessiva superiore ai dieci anni »;	
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:	
« *3-bis.* Il comando disposto ai sensi del presente articolo si protrae nelle legislature successive previa conferma da parte del gruppo parlamentare e comunque entro il limite massimo di durata stabilito dal comma 3 ».	

3. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corresponsione ai pubblici dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo, degli emolu

menti accessori spettanti al personale delle amministrazioni o degli enti di destinazione è subordinata all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.

4. È differito al 31 dicembre 1997 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

5. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al servizio tecnico urgente di soccorso, le procedure di avviamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, relative alle richieste avviate dal Ministero dell'interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego entro il 31 dicembre 1996, potranno essere concluse entro il 31 dicembre 1997.

6. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno decorrenza dal 1° gennaio 1992.

ART. 2.

(Differimento di termini in materia di gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche).

1. All'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 1997 »;

ART. 2.

(Differimento di termini in materia di gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche).

Identico.

b) nella lettera *a)*, le parole: « all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 36, 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

ART. 3.

(Interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria).

1. I contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi già previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.

ART. 3.

(Interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria).

Identico.

ART. 4.

(Sanatoria).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670.

ART. 4.

(Sanatoria).

Identico.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di cittadinanza).

1. Le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani, che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica prima del 16 luglio 1920, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica austriaca, nonchè i loro discendenti, sono equiparati ai cittadini italiani.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di cittadinanza).

Identico.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 91, considerandoli come se fossero originari di regioni italiane. I termini di cui all'articolo 17 della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la dichiarazione ivi prevista, già prorogati dal comma 195 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1998.	
ART. 6.	ART. 6.
(Entrata in vigore).	*(Entrata in vigore).*
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*

PAGINA BIANCA

DDL13-4109-A
Lire 500